



STATUTO

Versione 25 maggio 2023

STATUTO

BANCA AGRICOLA COMMERCIALE – ISTITUTO BANCARIO SAMMARINESE

S.p.A.

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - E DURATA

ART. 1 - E' costituita una Società per Azioni, con la denominazione BANCA AGRICOLA COMMERCIALE - ISTITUTO BANCARIO SAMMARINESE S.p.A., quale continuazione della Banca Agricola della Repubblica di San Marino fondata nel 1920 e riconosciuta dall'Ecc.mo Consiglio Grande e Generale nella tornata del 29 maggio 1920. La società può essere indicata anche semplicemente "Banca Agricola Commerciale S.p.A" o "BAC S.p.A." con o senza interpunzioni e senza vincoli di rappresentazione grafica.

ART. 2 - 1. La Società ha per oggetto l'attività bancaria, definita all'Allegato 1 della Legge 17/11/2005 n.165 quale raccolta del risparmio presso il pubblico ed esercizio del credito, nonché tutte le altre attività riservate con essa compatibili, quali, a titolo esemplificativo, servizi di investimento di cui alle lettere D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8 e D9 dell'Allegato 1 della LISF, i servizi di comunicazione dati su operazioni concluse su strumenti finanziari presso sedi di negoziazione, di cui alla lettera D-ter dell'allegato 1, limitatamente ai sistemi di negoziazione gestiti dalle stesse banche, servizi di pagamento, di emissione moneta elettronica, attività di intermediazione in cambi, attività di assunzione di partecipazioni e ogni altra attività accessoria, strumentale o connessa alle precedenti, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza e previa autorizzazione di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ove dovuta.

La società ha ad oggetto anche l'attività fiduciaria ossia l'amministrazione con

preventivo accordo di strumenti finanziari, partecipazioni societarie o altri beni mobili di terzi, anche immateriali, a sé intestati ed in esecuzione di mandato fiduciario.

2. La Società potrà inoltre svolgere l'intermediazione assicurativa e riassicurativa ai sensi dell'articolo 26 della Legge 17/11/2005 n.165.

3. La Società, conformemente alle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza può assumere partecipazioni in San Marino ed all'estero.

4. La società potrà inoltre svolgere le seguenti attività connesse, strumentali o accessorie:

a) amministrazione degli immobili acquisiti ad uso funzionale della banca ai sensi dell'articolo VII.VII.1 e per recupero crediti ai sensi dell'articolo VII.VII.2 del Regolamento 2007-07;

b) predisposizione e gestione di servizi informatici ad uso proprio o di società controllate o controllanti;

c) studio, ricerca, analisi, in materia economica e finanziaria;

d) elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie;

e) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;

f) locazione cassette di sicurezza e depositi chiusi;

g) esercizio professionale dell'ufficio di trustee, anche in San Marino, ove autorizzato dalla Banca Centrale ai sensi del Decreto Delegato n.49/2010 e succ. mod. e int..

ART. 3 - La Società ha la propria sede legale ed amministrativa nel Castello di Serravalle, in Località Dogana, Via 3 Settembre n. 316.

La Società potrà costituire filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie in qualsiasi

località del territorio della Repubblica di San Marino e anche all'estero. Nell'ipotesi di costituzione di sedi secondarie, tali sedi verranno indicate nel presente Statuto.

ART. 4 - La Società ha la durata fino al 31/12/2100 salvo proroga da decidersi con delibera assembleare.

TITOLO II: CAPITALE SOCIALE

ART. 5 - Il patrimonio netto della Società è costituito dal Capitale Sociale, dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva straordinario e dalle ulteriori riserve o Fondi, deliberati dall'Assemblea, secondo le vigenti disposizioni di Legge e/o di Vigilanza.

ART. 6 - Il capitale sociale è fissato in 20.880.080 di Euro diviso in n. 803.080 azioni nominative dal valore nominale di Euro 26,00 (ventisei,00) cadauna.

ART. 7 - Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni sono nominative e indivisibili.

Nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune; se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti. I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Nel caso di pegno, o di qualsiasi altro vincolo sulle azioni, il diritto di voto spetta sempre al creditore pignoratizio, salva diversa pattuizione nell'atto di pegno.

Nel caso di usufrutto il diritto di voto spetta, salvo diversa pattuizione, all'usufruttuario. Il trasferimento di azioni e la costituzione di pegno hanno efficacia nei confronti della Società solo dopo che sia stata fatta annotazione nel Libro Soci.

I Soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il sostanziale cambiamento dell'oggetto sociale hanno diritto di recedere dalla Società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni, purché gli effetti del recesso e/o del rimborso non risultino in

contrasto con le vigenti disposizioni di legge e di vigilanza.

ART. 8 - La società può acquistare azioni proprie nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza.

La società potrà emettere anche azioni aventi diritti diversi dalle azioni ordinarie istituendo categorie omogenee di azioni.

Le speciali azioni eventualmente emesse godranno dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne statuirà e disciplinerà l'emissione.

I certificati azionari emessi in conformità a quanto previsto dalla Legge sulle Società verranno sottoscritti dal legale rappresentante della Società e dai Sindaci.

Non potranno essere emesse azioni per somme inferiori al loro valore nominale.

ART. 9 - Nell'eventualità di aumento del capitale, il diritto di opzione sulle nuove azioni è riservato agli azionisti in proporzione delle azioni da ciascuno possedute.

L'assemblea stabilisce i termini e le modalità per l'esercizio del diritto d'opzione; il termine decorrerà dal giorno del deposito del verbale della relativa assemblea presso l'ufficio competente e non potrà essere inferiore a dieci giorni.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che rimarranno inoptate.

L'assemblea determina nella delibera di aumento di capitale le modalità e i tempi di collocamento di quelle azioni che dovessero rimanere inoptate.

ART. 10 - La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto e a tutte le deliberazioni degli organi sociali.

La qualità di socio comporta inoltre, per qualsiasi rapporto con la Società, l'elezione di domicilio presso la sede sociale.

Gli azionisti prendono atto che il loro diritto di informazione è circoscritto alle comunicazioni ad essi presentate ai fini dell'approvazione dei bilanci di esercizio ed

infrannuali, e che il loro potere di indirizzo della gestione sociale è esplicabile unicamente attraverso la nomina e la revoca, in sede assembleare, degli esponenti aziendali.

ART. 11 - La società può emettere obbligazioni nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di vigilanza e con le modalità di collocamento e di estinzione che verranno fissate dal Consiglio di Amministrazione.

La Società potrà emettere anche obbligazioni convertibili in azioni ed obbligazioni cum warrant, che attribuiscono al sottoscrittore diritti su azioni della banca, secondo le modalità deliberate dall'Assemblea degli Azionisti che ne sancisce l'emissione.

ART. 12 - La Società potrà emettere certificati obbligazionari nel rispetto delle norme di legge e di vigilanza tempo per tempo vigenti.

TITOLO III: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

ART. 13 - L'assemblea degli azionisti legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci, le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti o incapaci. Essa è convocata presso la sede sociale o eccezionalmente in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché situato nel territorio della Repubblica.

Sono riservate all'assemblea degli azionisti le seguenti decisioni:

- a) l'elezione degli Amministratori, la determinazione del loro numero e dei relativi emolumenti, l'elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- b) l'elezione dei Sindaci, la determinazione degli emolumenti dei Sindaci, la elezione del Presidente del Collegio Sindacale;
- c) l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- d) l'approvazione dei bilanci annuali;

- e) la destinazione degli utili di bilancio;
- f) la fusione con altre Società e l'assorbimento di esse;
- g) la reintegrazione, l'aumento e la determinazione del capitale sociale, la messa in liquidazione della Società, la nomina del liquidatore o dei liquidatori ed il relativo emolumento;
- h) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- i) il conferimento della funzione di controllo contabile e dell'incarico di certificazione del bilancio ad una società di revisione;
- l) qualsiasi altra decisione che per legge è riservata all'assemblea, compresa ogni modifica dello statuto sociale;
- m) la deliberazione su qualunque altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

ART. 14 - L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro i termini per deliberare sul bilancio e su ogni altro oggetto proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Possono avere luogo assemblee quando il Consiglio di Amministrazione lo giudichi opportuno, o quando ne faccia domanda per iscritto almeno 1/5 del capitale sociale.

ART. 15 - L'assemblea è convocata nelle forme di legge dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Qualora gli Amministratori non provvedano alla convocazione dell'Assemblea, come disposto dall'articolo precedente, ciascun socio può chiedere al Commissario della Legge di disporre la convocazione dell'Assemblea stessa e di designare la persona che deve presiederla.

L'avviso di convocazione sarà inviato a tutti i soci a mezzo posta ordinaria o altra comunicazione anche in formato elettronico, nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di convocazione, nonché l'elenco completo degli argomenti posti all'ordine del giorno evitando il ricorso a formulazioni generico-residuali.

Nello stesso avviso sarà indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione, che si terrà nell'eventualità che alla prima sia intervenuto un numero di soci che per statuto non rappresentino la parte di capitale necessaria per la validità dell'assemblea. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'assemblea comunque è validamente costituita e legittimata a deliberare anche su argomenti non posti all'ordine del giorno, quando siano presenti tutti coloro che ne hanno diritto e non sorgano opposizioni alla trattazione dell'argomento.

Le modifiche statutarie potranno comunque essere validamente assunte solo previa produzione in assemblea, da parte del Presidente, della conforme autorizzazione rilasciata dall'Autorità di vigilanza.

ART. 16 - Ha diritto di intervenire all'assemblea l'azionista che risulti iscritto nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione.

ART. 17 - I Soci che hanno diritto di intervenire all'assemblea debbono intervenire o personalmente o mediante rappresentante abilitato per procura nominativa scritta. Tale procura avrà valore solo per una singola assemblea in prima e in seconda convocazione.

Gli Amministratori, i Sindaci, i Revisori e i dipendenti della Società non possono rappresentare i Soci nell'assemblea.

ART. 18 - Il diritto di voto non può essere esercitato dai soci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in conflitto con quello della Società.

Le votazioni riguardanti persone possono essere adottate con scrutinio segreto

qualora ciò sia richiesto dal 10% delle azioni presenti in assemblea.

Il quorum per la validità della deliberazione dell'azione sociale di responsabilità deve essere pari almeno al 60% del capitale sociale.

ART. 19 – L'assemblea è presieduta dal Presidente della Società, in sua mancanza dal Vice Presidente, o in mancanza, dall'Amministratore Delegato se nominato. In mancanza del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato, l'Assemblea sarà presieduta dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età tra i presenti.

Il Presidente può essere assistito da un Segretario designato tra gli intervenuti, anche in persona di un non Socio, dalla maggioranza dei presenti. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno, può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal presidente stesso.

Il Presidente, in caso di votazione a scrutinio segreto, dovrà nominare due scrutatori da lui prescelti fra i presenti.

ART. 20 - L'assemblea può svolgersi altresì da remoto, in teleconferenza audio e video, secondo le prescrizioni e le modalità tempo per tempo previste dalla legge sulle società.

ART. 21 - L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengono tanti soci che rappresentino in proprio o per delega:

- in prima convocazione almeno il 65% del capitale sociale;
- in seconda convocazione almeno il 50% del capitale sociale.

In prima e seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei voti delle azioni rappresentate nella riunione.

Spetta al Presidente dell'assemblea di verificare il diritto di intervento, di accertare la regolarità delle convocazioni e della costituzione dell'assemblea, di dirigere e regolare

la discussione, nonché di stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni.

La constatazione della legale costituzione dell'assemblea, una volta avvenuta, vale per tutta la durata dell'assemblea stessa, pertanto la validità delle sue deliberazioni non può essere contestata per l'astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti, verificatosi per qualsiasi ragione, successivamente nel corso dell'adunanza.

ART. 22 – Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da un verbale che, se non è redatto da un notaio, deve essere sottoscritto da tutti i presenti.

Tale verbale sarà sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dai Sindaci presenti, qualora Segretario dell'Assemblea sia un Notaio.

Le votazioni si effettueranno per alzata di mano.

Le deliberazioni debbono essere adottate con scrutinio segreto qualora sia richiesto dal 10% delle azioni presenti in assemblea.

Ogni verbale di assemblea degli azionisti deve essere trasmesso in copia conforme ed integrale all'Autorità di Vigilanza entro 10 giorni dalla sua iscrizione nel Registro delle società a cura del Presidente o del Notaio da questi incaricato.

Fatto salvo quanto sopra, nei casi di modifica statutaria, entro 10 giorni dalla data dell'Assemblea, la società deve trasmettere all'Autorità di Vigilanza a mezzo posta elettronica, il testo integrale dello statuto, così come modificato, in formato elettronico.

ART. 23 - Sotto pena di decadenza, qualsiasi azione per impugnativa di una deliberazione assembleare, presa non in conformità della legge e del presente statuto, deve essere proposta avanti l'Autorità Giudiziaria della Repubblica di San Marino entro i termini e secondo le modalità previste dalla legge sulle Società.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i Soci e obbliga gli Amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, in ogni caso sono salvi i diritti

acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita da altra presa in conformità della legge e dello statuto.

TITOLO IV: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 24 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a dieci membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dall'assemblea dei Soci, a norma di legge.

Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza nonché degli ulteriori criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza e sono obbligati a:

- a) dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in caso di perdita di uno o più requisiti di onorabilità o di indipendenza o dei criteri stabiliti dalle disposizioni di vigilanza;
- b) trasmettere alla società le certificazioni e/o autocertificazioni obbligatorie ai fini di legge e di vigilanza in tempi idonei a consentire alla società il rispetto dei termini imposti;
- c) assentarsi dalla seduta dell'organo collegiale durante le fasi di discussione e deliberazione di argomenti sui quali vi sia conflitto di interesse;
- d) fornire alle strutture aziendali competenti ogni informazione e documentazione necessaria, anche con riferimento ai propri soggetti connessi, al fine di consentire alla banca il pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e di vigilanza.

ART. 25 - Il Consiglio di Amministrazione è nominato per la durata di tre anni. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in

cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

L'incarico può essere revocato dall'assemblea dei Soci anche prima della scadenza del termine salvo il diritto degli Amministratori al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

I componenti il Consiglio di Amministrazione possono rinunciare al loro ufficio dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o al Vice-Presidente, nel rispetto delle previsioni di Legge.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, i restanti Amministratori, compreso il Presidente, devono immediatamente convocare l'assemblea perché provveda alla loro sostituzione.

I nuovi nominati decadranno insieme con quelli in carica.

Se vengono a mancare tutti gli Amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale.

Non potrà essere eletto fra i membri del Consiglio di Amministrazione colui che incorra in una causa di ineleggibilità e decadenza previste dalle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza o che non sia in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza nonché degli ulteriori criteri ivi stabiliti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la Sede Sociale o altrove in territorio della Repubblica di San Marino ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando lo richiedano almeno un terzo degli Amministratori o il Collegio Sindacale e comunque ad intervalli non superiori a due mesi e per non meno di 10 sedute per anno solare.

Il Consiglio di Amministrazione può tenersi anche a mezzo di teleconferenza audio e video, nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti.

L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ora, del giorno, del luogo dell'adunanza, nonché degli oggetti posti all'ordine del giorno, deve essere inviato agli Amministratori ed ai membri del Collegio Sindacale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza stessa, salvo casi di urgenza nei quali il termine del preavviso potrà essere ridotto a ventiquattro ore; gli avvisi possono essere diramati anche telegraficamente, per telefax e per posta elettronica.

Le sedute del consiglio sono valide anche senza convocazione, se sono presenti tutti i sindaci e gli amministratori senza che nessuno faccia opposizione agli argomenti trattati.

ART. 26 - Il Consiglio elegge un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso, purché dipendente della Società o Notaio sammarinese, ed è validamente riunito con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti, a parità di voti la proposta s'intende approvata se ha conseguito il voto favorevole del Presidente. I verbali delle sedute del Consiglio vengono firmati dal Presidente e dal Segretario che verrà nominato dal Consiglio di volta in volta.

ART. 27 – In caso di conflitto di interessi da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione o dei membri del Collegio Sindacale ogni discussione e ogni deliberazione del Consiglio deve avvenire in assenza del membro interessato.

ART. 28 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea dei Soci.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la formazione del bilancio da sottoporre all'Assemblea e le proposte di ripartizione degli utili;
- b) l'istituzione, la soppressione e il trasferimento di filiali, succursali recapiti e rappresentanze nella Repubblica e all'estero; l'assunzione e la dimissione di servizi di esattoria e ricevitoria, di cassa, di tesoreria;
- c) l'assunzione, la nomina e la revoca del Direttore Generale, in qualità di Capo della Struttura esecutiva, e la determinazione delle sue retribuzioni e competenze relativamente alla concessione dei fidi e alla erogazione del credito con il conferimento di rappresentanza e di firma che non spettino già ad esso ai sensi del presente statuto il tutto nel rispetto delle norme di legge e di vigilanza;
- d) la nomina e la revoca del responsabile dell'internal auditing;
- e) la verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza nonché degli ulteriori criteri stabiliti dalla normativa di vigilanza in capo agli esponenti aziendali, con i poteri e le modalità di cui al Regolamento della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria;
- f) l'emissione di prestiti obbligazionari, ad eccezione di quelli convertibili in azioni o cum warrant che sono riservati all'Assemblea degli Azionisti.

Al Consiglio di Amministrazione inoltre sono conferiti i poteri decisionali relativi alle materie previste dalle norme di legge e di vigilanza ed in particolare:

- g) assumere la responsabilità delle scelte strategiche aziendali
- h) approvare le politiche di gestione del rischio, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione;
- i) definire l'architettura organizzativa, assicurandosi che i compiti e le responsabilità, formalizzati in un apposito regolamento interno, siano allocati in modo chiaro e appropriato e che siano separate le funzioni operative da quelle di controllo;

- j) determinare una articolazione delle deleghe dei poteri decisionali e di rappresentanza coerente con le linee strategiche e l'orientamento al rischio stabiliti e verificarne l'esercizio;
- k) determinare le funzioni da esternalizzare, i criteri di scelta dell'outsourcer, le modalità di controllo dell'attività dello stesso e deliberare il conferimento dei relativi incarichi;
- l) assicurarsi che venga definito un sistema informativo completo e in grado di rilevare tempestivamente l'effettiva situazione aziendale;
- m) valutare periodicamente l'efficienza, l'efficacia e la funzionalità della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni, anche in relazione all'evoluzione dell'attività svolta;
- n) adottare tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli interni;
- o) deliberare l'assunzione di una posizione di rischio rientrante nella definizione di Grande Rischio prevista dalle norme di Vigilanza;
- p) deliberare, con il parere favorevole dei sindaci e l'assenza degli interessati, le operazioni che determinano una nuova posizione rilevante o ne accrescono sensibilmente il valore, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Vigilanza;
- q) approvare organigrammi e funzionigrammi aziendali e di gruppo, nonché i regolamenti interni, inclusi il Regolamento sulla struttura organizzativa, il Regolamento sull'attività di revisione interna, il Regolamento sul processo di erogazione del credito ed il Regolamento dell'attività di gestione del portafoglio finanziario;
- r) definire i criteri di valutazione, gestione e classificazione dei crediti dubbi;
- s) assolvere diligentemente a tutte le ulteriori funzioni di cui è responsabile ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza;

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, di vigilanza e di statuto, può delegare alcuni dei propri poteri ad alcuni dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione disciplina la distribuzione dei poteri gestionali all'esecutivo nonché i poteri di rappresentanza e l'uso della firma sociale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà con sua delibera delegare poteri ed il relativo uso della firma sociale per determinati oggetti, affari od operazioni o categorie di atti, con quelle delimitazioni che crederà opportune, ad uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione stesso o a dipendenti della società, tanto congiuntamente, quanto disgiuntamente tra loro.

Per il compimento di determinati atti ed affari, il Consiglio di Amministrazione può conferire mandato con relativa facoltà di firmare per la Società anche a soggetti terzi, ai quali sarà conferita procura speciale nelle modalità previste al seguente articolo 28.

ART. 29 - Il Presidente, il Vice Presidente l'Amministratore Delegato e il Consigliere Delegato, anche disgiuntamente fra loro, potranno rilasciare procura speciale a favore di terzi.

ART. 30 – Ai membri del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente spetta un compenso annuale secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci.

La precedente delibera è valida sino a diversa decisione dell'Assemblea stessa.

TITOLO V: IL PRESIDENTE

ART. 31 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, convoca e presiede le Assemblee degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza di fronte a tutti gli organi e collegi giurisdizionali ordinari, amministrativi e tributari di ogni ordine e grado con facoltà di promuovere

azioni giudiziarie e amministrative e produrre ricorsi in ogni grado di giurisdizione civile penale e amministrativa, nonché di resistere alle azioni promosse contro la Società e controricorrere, nominando avvocati e procuratori legali e conferendo loro i necessari mandati.

ART. 32 – In assenza o in caso di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente, in mancanza anche di questo l'Amministratore Delegato se nominato, in ultima istanza il Consigliere anziano.

Si intende il Consigliere anziano colui che partecipa da più tempo al Consiglio di Amministrazione e a parità di partecipazione colui che ha il maggior numero di anni di età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza del Presidente.

TITOLO VI: LA LEGALE RAPPRESENTANZA

ART. 33 - Salvo quanto disposto dall'articolo 30, al Vice Presidente ed all'Amministratore Delegato, se nominati, è conferita la legale rappresentanza della società in forma disgiunta ed indipendente dal Presidente.

I medesimi avranno la rappresentanza della Società di fronte a tutti gli Organi e Collegi Giurisdizionali Ordinari, Amministrativi e Tributari di ogni ordine e grado con facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative e produrre ricorsi di ogni grado di giurisdizione civile, penale e amministrativa, nonché di stare in giudizio per conto della Società in azioni promosse contro la stessa e controricorrere, nominando Avvocati, Procuratori Legali, Arbitri e Periti e conferendo loro i necessari mandati.

TITOLO VII: L'AMMINISTRATORE DELEGATO

ART. 34 – E' in facoltà dell'assemblea nominare un Amministratore Delegato scelto fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

All'Amministratore Delegato fa carico il buon andamento degli affari societari ed il raggiungimento degli obiettivi aziendali fissati tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato è nominato per la durata di tre anni e decade quando decadono gli altri Consiglieri.

L'incarico può essere revocato dall'assemblea dei soci all'Amministratore Delegato anche prima della scadenza del termine salvo il diritto dell'Amministratore Delegato al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

L'Amministratore Delegato può rinunciare al suo mandato dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con un preavviso di almeno trenta giorni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà concedere opportune deleghe all'Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

La carica di Amministratore Delegato non è incompatibile con quella di Direttore Generale della Società.

TITOLO VIII: DIRETTORE GENERALE

ART. 35 – Il Direttore Generale è il Capo della Struttura Esecutiva e ne è responsabile di fronte al Consiglio di Amministrazione, lo stesso Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale.

Al Direttore Generale fa carico il buon andamento degli affari societari e il raggiungimento degli obiettivi aziendali fissati tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà concedere opportune deleghe al Direttore Generale ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

TITOLO IX: CAPO DELLA STRUTTURA ESECUTIVA

ART. 36 – Il Capo della Struttura Esecutiva è il Direttore Generale o, in mancanza, l'Amministratore con delega a svolgerne le funzioni.

ART. 37 – Il Capo della Struttura Esecutiva deve risultare in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza nonché degli ulteriori criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza.

ART. 38 – Il Capo della Struttura Esecutiva deve assolvere diligentemente alle funzioni di cui è responsabile ai sensi delle vigenti disposizioni di vigilanza attraverso l'esecuzione delle disposizioni che gli competono in base all'organigramma e funzionigramma vigente tempo per tempo e autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 39 – Il Capo della Struttura Esecutiva ha inoltre i seguenti obblighi:

- a) dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione in caso di perdita di uno o più requisiti di onorabilità o di indipendenza o dei criteri stabiliti dalla normativa di vigilanza;
- b) trasmettere alla società le certificazioni e/o autocertificazioni obbligatorie ai fini di legge e di vigilanza in tempi idonei a consentire alla società il rispetto dei termini imposti;
- c) assentarsi dalla seduta dell'organo collegiale durante le fasi di discussione e di deliberazione di argomenti sui quali vi sia conflitto di interesse;
- d) fornire alle strutture aziendali competenti ogni informazione e documentazione necessaria, anche con riferimento ai propri soggetti connessi, al fine di consentire alla

Banca il pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e di vigilanza.

TITOLO X: COLLEGIO SINDACALE

ART. 40 - Il collegio sindacale è l'organo di controllo della Società ed è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dall'Assemblea degli Azionisti ed in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza nonché degli ulteriori criteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza.

I Sindaci intervengono di diritto alle riunioni dell'assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione.

Ai Sindaci, oltre agli emolumenti annuali, spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 41 - Il Collegio Sindacale ha i doveri e poteri previsti dalla legge e dalle norme di vigilanza.

In particolare il Collegio Sindacale, oltre a vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto, delle disposizioni di vigilanza e dei principi di corretta amministrazione da parte degli organi sociali, deve:

- a) assolvere alle proprie responsabilità istituzionali di controllo nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi;
- b) contribuire ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione, senza limitarsi agli aspetti meramente formali, preservando, in particolare, l'autonomia dell'impresa bancaria;
- c) verificare il regolare funzionamento complessivo di ciascuna principale area organizzativa, con facoltà di avvalersi di tutte le unità delle strutture aziendali che assolvono funzioni di controllo, prima fra tutte l'internal auditing;
- d) valutare il grado di efficacia del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo

ai controlli dei rischi, al funzionamento dell'internal auditing e al sistema informativo-contabile;

e) mantenere il coordinamento con la società di revisione, l'internal auditing e le altre strutture che svolgono funzioni di controllo interno, al fine di elevare il grado di conoscenza sulla regolarità della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali unità operative;

f) verificare che i rapporti contrattuali della Banca con parti correlate ed i soggetti ad esse connessi siano gestiti in modo corretto ed in particolare regolati a condizioni di mercato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza;

g) informare senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o fatti, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che costituiscano, in misura significativa, irregolarità nella gestione, violazione dei principi di sana e prudente gestione o violazione delle norme di legge, di statuto o di vigilanza che disciplinano l'attività bancaria;

h) assolvere diligentemente a tutte le ulteriori funzioni di cui è responsabile ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro del Collegio Sindacale e deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole di almeno due sindaci.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il motivo del suo dissenso.

ART. 42 - La carica di Sindaco é conferita per un periodo di tre esercizi sociali. I Sindaci scadono alla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio relativa al 3° esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza dell'incarico, rinuncia dell'incarico, decadenze, ha effetto al momento in cui essi sono stati sostituiti.

L'incarico di Sindaco è rinnovabile, è liberamente rinunciabile, ma è revocabile solo per giusta causa.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale Unico sentito l'interessato.

Decade dall'ufficio il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale ad una assemblea oppure a due riunioni del Collegio Sindacale o del Consiglio di Amministrazione.

ART. 43 – La maggioranza dei membri del collegio sindacale deve avere la residenza effettiva nella Repubblica.

In caso di morte di rinuncia o di decadenza di uno o più sindaci deve essere immediatamente convocata l'assemblea dei soci per provvedere alla loro sostituzione nel rispetto dei termini e secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

I nuovi sindaci nominati decadranno insieme con quelli in carica.

ART. 44 – I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

I Sindaci rispondono verso la società, i soci ed i terzi, solidalmente con gli amministratori, per i fatti o omissioni di questi ultimi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

L'azione sociale di responsabilità è promossa con delibera assembleare.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale; questo,

se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano 1/5 del capitale sociale, deve indagare senza ritardo sui fatti segnalati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e, qualora ve ne siano i requisiti, proporre la denuncia al Commissario della Legge ai sensi della Legge sulle Società.

Non possono essere eletti alla carica di sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che versino nelle condizioni ostative dalle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza.

I componenti il collegio sindacale hanno inoltre i seguenti obblighi

a) dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione in caso di perdita di uno o più requisiti di onorabilità o di indipendenza o di criteri stabiliti dalla normativa di vigilanza;

b) trasmettere alla società le certificazioni e/o autocertificazioni obbligatorie ai fini di legge e di vigilanza in tempi idonei a consentire alla società il rispetto dei termini imposti;

c) assentarsi dalla seduta dell'organo collegiale durante le fasi di discussione e di deliberazione di argomenti sui quali vi sia conflitto di interesse;

d) fornire alle strutture aziendali competenti ogni informazione e documentazione necessaria, anche con riferimento ai propri soggetti connessi, al fine di consentire alla Banca il pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e di vigilanza.

TITOLO XI: BILANCIO, UTILI E CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO

ART. 45 - Il bilancio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Nei termini e a norma di legge sarà compilato il bilancio in base all'inventario dei beni sociali.

Il Bilancio dovrà essere sottoposto a certificazione della Società di Revisione contabile

di cui all'art. 47 dello statuto.

Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

Il bilancio deve essere redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza e deve constare dei seguenti documenti:

- a) lo stato patrimoniale
- b) il conto economico
- c) la nota integrativa.

Il bilancio deve essere altresì corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione.

ART. 46 - Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato dall'Assemblea saranno destinati come segue:

- il 20 % al fondo riserva ordinario;
- il residuo 80% a disposizione dell'assemblea per dividendi ed altre eventuali destinazioni che vorrà deliberare l'assemblea come l'accantonamento a fondo di riserva straordinario.

Il fondo di riserva straordinario si differenzia da quello ordinario in quanto mentre il fondo ordinario è vincolato al patrimonio netto aziendale, utilizzabile quindi esclusivamente per aumenti di capitale sociale e/o copertura di eventuali perdite, il fondo straordinario può avere anche altre destinazioni ed anche essere successivamente ridistribuito agli azionisti ad integrazione dei dividendi.

I pagamenti dei dividendi al capitale sociale saranno effettuati presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente stabilito dallo stesso.

ART. 47 - Il bilancio di esercizio è compilato dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni di legge e di vigilanza, e comunicato al Collegio Sindacale almeno

trenta giorni prima dell'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio, unitamente alle relazioni degli Amministratori e della società di revisione, deve restare depositato in copia nella sede della Società oppure deve essere trasmesso o consegnato ai soci almeno venti giorni liberi prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio. I Soci possono prenderne visione e hanno diritto di averne copia dagli Amministratori. Entro 30 giorni dall'approvazione una copia del bilancio corredata dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dal verbale di approvazione dell'Assemblea e dalla Certificazione di cui al precedente art. 45, deve essere depositata presso l'ufficio competente a cura del Consiglio di Amministrazione della Società.

ART. 48 - Il controllo contabile sulla Società e la certificazione del Bilancio sono affidati ad una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro istituito presso la Segreteria di Stato per l'Industria, salvo quanto consentito dalla LISF per gli incarichi di revisione conferiti da soggetti autorizzati.

La Società di Revisione ed i revisori da questa incaricati devono inoltre:

- a) mantenere il coordinamento con il Collegio Sindacale, l'internal auditing e le altre strutture che svolgono funzioni di controllo interno al fine di elevare il grado di conoscenza sulla regolarità della contabilità aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali unità operative, entro i limiti di quanto utile ai fini della funzione di controllo contabile e/o della certificazione dei bilanci;
- b) informare senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una significativa violazione in merito alla regolare tenuta della contabilità sociale e/o alla corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, ovvero pregiudicare la continuità dell'impresa, ovvero comportare un giudizio con rilievi negativi o una

dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio.

La Società di Revisione ed i Revisori da questa incaricati devono inoltre assolvere diligentemente a tutte le ulteriori funzioni di cui sono responsabili ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza.

La Società di Revisione incaricata può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; deve documentare l'attività svolta nell'apposito libro tenuto presso la sede della società.

ART. 49 - L'incarico ha la durata di 3 esercizi sociali con scadenza dell'incarico alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio dall'incarico.

L'incarico può essere rinnovato fino ad un massimo di due volte; potrà essere riconferito alla stessa Società dopo tre esercizi sociali nei quali la revisione contabile deve essere affidata ad altra società di revisione contabile.

La Società di Revisione decade dal proprio incarico quando i propri amministratori ed i soggetti incaricati della revisione incorrano nelle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza.

Le delibere di nomina delle società di revisione non sono efficaci prima dell'iscrizione nel registro delle società.

TITOLO XII: SCIoglimento

ART. 50 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualunque causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO XIII: SOCI

ART. 51 - Il socio che intenda detenere una partecipazione nel capitale sociale della Banca deve possedere i requisiti previsti dalla legge e dalle norme di vigilanza e comprovare tali requisiti in conformità a dette norme.

ART. 52 - Gli azionisti si impegnano al rispetto degli obblighi ad essi riferibili per effetto delle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza sugli assetti proprietari delle banche, anche in riferimento ai vincoli posti alla libera circolazione delle azioni, alla sospensione del diritto di voto e all'obbligo di alienazione delle partecipazioni.

Gli azionisti si obbligano altresì a fornire agli organi sociali competenti ogni informazione e documentazione necessaria, anche con riferimento ai propri soggetti connessi, ai propri esponenti aziendali ed ai propri soggetti controllanti e ai propri titolari effettivi, al fine di consentire alla società il pieno rispetto di tutte le disposizioni di legge e vigilanza.

Gli azionisti prendono atto che, per effetto del segreto bancario di cui alla LISF, il loro diritto di informazione è circoscritto alle comunicazioni ad essi presentate ai fini dell'approvazione dei bilanci, d'esercizio e infrannuali, e che il loro potere d'indirizzo della gestione sociale è esplicabile unicamente attraverso la nomina e la revoca, in sede assembleare, degli esponenti aziendali.

TITOLO XIV: NORME DI CHIUSURA E RACCORDO

ART. 53 – Gli esponenti aziendali, così come identificati nella legge e nelle norme di vigilanza, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza nonché risultare conformi agli ulteriori criteri stabiliti da dette norme.

ART. 54 – Per tutto quanto non disciplinato dalle norme del presente Statuto si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza in materia di attività bancaria ed in particolare alla legge 17/11/2005 n° 165 e successive ed eventuali modifiche, al

Regolamento n. 2007-07 ed altri provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino nonché, in via suppletiva, alla legge 23/02/2006 n° 47, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Ove nel presente statuto si faccia riferimento alla legge sulle società si deve intendere la legge 23/2/2006 n° 47 e successive eventuali modifiche e dove si faccia riferimento alla LISF si deve intendere la legge 17/11/2005 n° 165 ed eventuali successive modifiche.